



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

La Presidente di Sezione,

visto il ricorso proposto ex art. 810 c.p.c. da *Parte\_1* tendente alla nomina di un collegio arbitrale, formato da tre membri, come da disposizioni statutarie della società *Controparte\_1* (codice fiscale *P.IVA\_1* ), per la risoluzione della controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assunta dall'assemblea di *Controparte\_1* n data 30 aprile 2026;

visto l'art. 30 ( rubricato "clausola compromissoria") dello Statuto della società, in base al quale "le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società...";

vista la domanda di arbitrato in atti e rilevato che la ricorrente censura la delibera di destinazione dell'utile a riserva straordinaria assunta dall'assemblea di *CP\_1* in data 30 aprile 2026 per abuso di maggioranza;

considerato che dalla domanda di arbitrato non si evincono censure riguardanti la violazione delle norme dirette a garantire verità, chiarezza e precisione del bilancio di esercizio e pertanto non trova applicazione il principio in base al quale la clausola compromissoria è destinata a rimanere inoperante nelle controversie nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società ( Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13031 del 10/06/2014, Rv. 631360 - 01, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20674 del 13/10/2016 , Rv. 641868 – 01, Sez. 1 - , Sentenza n. 14665 del 29/05/2019 Rv. 653914 - 01);

ritenuto, pertanto, accoglibile il ricorso e non necessario instaurare il contraddittorio,

rilevato che in base all'art. 30 dello Statuto il Presidente è designato dai tre arbitri nominati dal Tribunale;

P.Q.M.

Nomina quali componenti del Collegio Arbitrale in relazione alla controversia esposta in ricorso il prof. avv. Andrea Zorzi con studio in Venezia, il prof. avv. Marco De Cristofaro con studio in Padova e il prof. avv. Giovanni Meruzzi con studio in Verona.

Manda alla Cancelleria all'ufficio competente per l'aggiornamento dell'elenco degli incarichi arbitrali conferiti.

Si comunichi a cura della Cancelleria alla parte ricorrente.

Venezia, 08/09/2026

La Presidente di Sezione

dott. Innocenza Vono